

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
S.02 Servizio Bilancio e Programmazione

Prot. n. 32486/B-08.01

Palermo, 01.07.2016

OGGETTO: Art.73, D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

CIRCOLARE 18/2016

Ai Dirigenti Generali

Ai Dirigenti responsabili degli Uffici speciali e degli Uffici equiparati

Ai Capi di Gabinetto

Alle Ragionerie centrali

e, p.c.

All'On.le Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

Uffici di diretta collaborazione

All'On.le Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana

All'On.le Presidente della II Commissione Legislativa Permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana

Alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo Ufficio III

Alla Procura della Corte dei Conti

Al Segretario Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana

LORO SEDI

Com'è noto, l'introduzione dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni ha comportato innumerevoli novità in materia di contabilità regionale.

In particolare l'art.73 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni" espressamente dispone:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*

L'articolo in esame disciplina pertanto le procedure da osservare per la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un *iter* non conforme ai principi giuscontabili che possono essere il frutto sia di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso sia di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti. I debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio in quanto si riferiscono a spese per le quali manca la previsione nel bilancio d'esercizio ovvero spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità, cioè senza aver adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno.

I requisiti di carattere generale che il debito deve possedere per essere riconosciuto (cfr. Circolare 20 settembre 1993, n.21 del Ministero dell'Interno e Circolare 14 novembre 1997 n.F.L. 28/1997) sono i seguenti:

- certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile;

 2

- liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Le varie tipologie di debito fuori bilancio [a), b), c), d) ed e)] sono accomunate dalla circostanza che il rapporto obbligatorio è sorto in difformità all'*iter* ordinario di formazione della volontà dell'Amministrazione, che, tuttavia, può, previo riconoscimento del debito, adempiere alla "controprestazione" in considerazione di dover assentire alle ragioni della controparte.

La procedura di verifica della regolarità nell'assunzione di spese, oggetto di debito fuori bilancio, deve essere effettuata dall'Assemblea Regionale Siciliana, né è consentito derogare a tale obbligo giuridico, voluto con carattere cogente, dal legislatore a tutela dell'integrità del bilancio e degli equilibri finanziari.

Si evidenzia che l'Assemblea Regionale Siciliana, in sede di riconoscimento, è chiamata a constatare la copertura finanziaria del debito fuori bilancio, ferme restando eventuali responsabilità di chi ha operato in difformità dalle disposizioni contabili nella formazione del procedimento amministrativo.

Le Amministrazioni regionali sono comunque tenute a segnalare l'eventuale danno all'Erario regionale alla Procura della Corte dei Conti e le Ragionerie centrali sono tenute a controllare l'avvenuta trasmissione della segnalazione e, in caso contrario, a provvedervi direttamente, nel momento in cui sono chiamate ad esprimere il parere di competenza.

In ordine ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e), le Amministrazioni proponenti il riconoscimento dei debiti valuteranno per ciascuna partita debitoria se ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2041 c.c. ai fini della quantificazione del debito da riconoscere.

Come è noto il principio accolto dalla predetta norma è quello per cui non è ammesso che possano sussistere degli spostamenti patrimoniali senza che essi siano sorretti da una giusta causa; la norma de qua, in sostanza, richiede la sussistenza di un arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro in assenza di una valida causa giustificativa.

In tutti i casi occorre determinare e distinguere gli oneri relativi ad interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria, che rappresentano un ingiustificato danno patrimoniale, poiché in questo caso essi potrebbero essere imputabili ai soggetti che li hanno eventualmente generati.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla norma di che trattasi, è necessario che, per il tramite delle Ragionerie centrali, le Amministrazioni interessate competenti al procedimento *de quo*, inoltrino a questo Dipartimento la proposta contenente la quantificazione del debito fuori bilancio con la relativa istruttoria, unitamente a tutti gli elementi utili per il riscontro della quantificazione del debito (ad es. sentenza), nonché alle ragioni che hanno condotto alla formazione

dello stesso (ad es. convenzione, contratto e in generale l'atto da cui è scaturita l'obbligazione giuridica), la dichiarazione che il debito non è caduto in prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 e segg. del Cod. Civ., nonché le motivazioni per le quali non sono state impegnate le somme.

Alla proposta dovrà essere allegata, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, la scheda *fac-simile* acclusa alla presente che, descrivendo l'*iter* di formazione del debito, consentirà all'Assemblea Regionale Siciliana la discussione "*causa cognita*" degli argomenti.

Si precisa, al riguardo, che la quantificazione del debito fuori bilancio, tutti gli elementi utili per il riscontro della predetta quantificazione, nonché le ragioni che hanno condotto alla formazione dello stesso e le motivazioni per le quali non sono state impegnate le somme dovranno essere indicate nella sezione della predetta scheda *fac simile* denominata "Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio" e che alla scheda in argomento dovrà essere allegata tutta la documentazione comprovante le attestazioni fornite.

La quantificazione delle somme dovrà essere separatamente individuata per sorte capitale, interessi legali/rivalutazione monetaria, spese di giudizio e ogni altro eventuale onere al fine di individuare separatamente per ciascuna quota la relativa copertura.

La "proposta" di riconoscimento dei debiti spetta al Responsabile pro-tempore del Servizio competente per materia, e deve essere controfirmata dal Capo del Dipartimento o dell'Ufficio speciale/equiparato.

Le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio saranno sottoposte all'Assemblea Regionale Siciliana da questa Ragioneria Generale, previa verifica della copertura finanziaria, con cadenza periodica, da concordare con l'ARS, sulla base delle proposte pervenute, complete di tutti gli elementi.

Al riguardo si evidenzia l'esigenza inderogabile di fissare il 30 novembre di ciascun anno quale data ultima entro la quale la scrivente Ragioneria può presentare all'Assemblea Regionale le proposte per il riconoscimento dei debiti che implicino una variazione di bilancio. Ciò al fine di rispettare la scadenza prevista dall'articolo 51 del D. Lgs. 118/2011 proprio per le variazioni di bilancio.

Nelle more di realizzare/implementare il sistema informativo che consenta di monitorare l'intero processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, e per il quale successivamente sarà emanata apposita circolare contenente istruzioni operative, le Ragionerie centrali avranno cura di verificare che le proposte contengano tutti gli elementi richiesti con la presente circolare e, inoltre, di "registrare" ciascuna partita debitoria in un foglio elettronico con numero progressivo, numero che sarà, inoltre, annotato dalle Ragionerie stesse nell'apposita sezione della scheda *fac-simile* allegata, già compilata e sottoscritta dai proponenti.

Prima di inoltrare la richiesta, ogni Amministrazione regionale avrà cura di verificare che la necessaria copertura possa essere reperita nell'ambito dei capitoli di spesa di propria pertinenza,



comunicandone il riscontro a questa Amministrazione, che provvederà al relativo accantonamento (blocco).

A conclusione dell'*iter* del riconoscimento del debito fuori bilancio, la cui iniziativa legislativa conterrà anche la variazione di bilancio, ove necessario, il Servizio competente per materia avrà cura tempestivamente di procedere all'assunzione dell'impegno e provvedere al relativo pagamento ovvero alla regolarizzazione dell'eventuale mandato in conto sospeso, qualora emesso nei casi espressamente previsti dalla legge.

Infine, si evidenzia che la definizione delle richieste di variazioni di bilancio già ricevute dalla scrivente Amministrazione, relative alle fattispecie su evidenziate (ad es. spese per liti e sorte capitale discendenti da sentenze di condanna) è subordinata alla procedura di riconoscimento del debito, per cui Codeste Amministrazioni sono invitate a integrare le richieste con la documentazione utile ai fini della predisposizione dell'iniziativa legislativa.

Per completezza giova evidenziare che prima del termine dei 120 giorni normativamente previsti dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non ha diritto di procedere ad atti di esecuzione forzata né alla notifica di un atto di precetto nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita sul sito Internet della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), nella home-page del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

Il Dirigente del Servizio Bilancio e
Programmazione
(Gloria Giglio)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Salvatore Sammartano)

